

AVVISO PER LA RICERCA DEL MIGLIOR OFFERENTE

In data 13 aprile 2026, la società **CA.MA S.R.L.S.**, con sede legale in Lungadige Campagnola n. 8, 37126 - Verona (VR), Cod. Fisc. e P.Iva 04254040233, n. d'iscrizione al Registro delle Imprese di Verona, Numero REA VR – 405274, ha fatto accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, nell'ambito della quale sta negoziando con i propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti incentrato, *inter alia*, sulla conservazione della continuità indiretta, mediante lo strumento dell'affitto di ramo d'azienda, e sulla vendita – in regime di continuità – del ramo stesso, al fine di conseguire l'attivo funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori sociali.

Il ramo d'azienda di cui è titolare Ca.Ma S.r.l.s. ha ad oggetto, principalmente, la costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, manufatti e fabbricati di qualsiasi natura, sia in proprio che in esecuzione di contratti di opera di appalti; l'effettuazione di interventi urbanistici ed edilizi; la realizzazione di piani urbanistici; la progettazione di opere edili civili, industriali ed agricole quale fase della loro realizzazione; l'esecuzione di scavi, lavori stradali in genere, realizzazione di asfalti; l'esecuzione di opere di giardinaggio su terreni per l'edilizia residenziale, artigianale, industriale, commerciale, sportiva ed agricola (il “**Ramo d'Azienda**”).

La società Ca.Ma S.r.l.s. ha ricevuto dall'attuale affittuaria del Ramo d'Azienda la proposta irrevocabile d'acquisto qui di seguito riprodotta:

Verona, 27 luglio 2026

A mezzo p.e.c.

Spettabile

CA.MA S.R.L.S.

Lungadige Campagnola 8

37126 – Verona (VR)

OGGETTO: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CONDIZIONATA

Premesso che

- A) In data 10.04.2026, la società Ca.Ma S.r.l.s., da una parte, e Re.Haus S.r.l., dall'altra, hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito del notaio Gregorio Castellani (**"Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda"**), in forza del quale la prima ha concesso alla seconda il godimento del ramo d'azienda avente ad oggetto *"a) il diritto di utilizzare tutti i beni mobili, gli impianti e le attrezzature elencati nel documento allegato al presente Contratto sub Allegato (a) (i "Beni"); b) i contratti commerciali / service elencati nell'Allegato (b) (i "Contratti Trasferiti"); (c) i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti elencati, nell'Allegato (c) (i "Dipendenti Trasferiti")"* (**"Ramo d'Azienda"**).
- B) Re.Haus S.r.l. intende formulare una proposta di acquisto del Ramo d'Azienda.
- C) Tale operazione è finalizzata a soddisfare nel modo più efficace i creditori di Ca.Ma e a favorire la ristrutturazione del suo indebitamento attraverso il perfezionamento di una delle soluzioni previste dall'art. 23 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che Ca.Ma S.r.l.s. si propone di perseguire, facendo accesso alla Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa ai sensi degli artt. 17 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (**"CNC"**).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto domiciliato in Verona, viale dell'Industria 1, 37036 - San Martino Buona Albergo (VR), legale rappresentante di Re.Haus S.r.l. con sede legale in 37036 - San Martino Buona Albergo (VR), Viale del Lavoro 47, Cod. Fisc. e P.Iva 05127560232, formula, ai sensi dell'art. 1329 c.c., la seguente proposta irrevocabile di acquisto del Ramo d'Azienda.

ARTICOLO 1

OBBLIGAZIONI DI COMPRAVENDITA, PREZZO, ROGITO

- 1.1 Re.Haus S.r.l. dichiara di impegnarsi irrevocabilmente ad acquistare il Ramo d'Azienda che, Ca.Ma S.r.l.s. a sua volta, con l'accettazione della presente proposta, si impegna a trasferire, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive di cui *infra* e nei termini di seguito descritti.
- 1.2 La compravendita del Ramo d'Azienda viene convenuta con riserva di proprietà a favore di Ca.Ma S.r.l.s., ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c., per cui Re.Haus S.r.l. acquisterà la proprietà del Ramo d'Azienda solamente con il pagamento dell'ultima rata del Prezzo.

- 1.3 Re.Haus S.r.l. assumerà sin dalla data di stipulazione dell'Atto Notarile il rischio del perimento del Ramo d'Azienda nonché la responsabilità civile conseguente alla gestione e al possesso del medesimo.
- 1.4 Sino all'effettivo trasferimento della proprietà del Ramo d'Azienda, Re.Haus S.r.l. si impegna:
- (a) a gestire il Ramo d'Azienda con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - (b) a provvedere a tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per la corretta conservazione del Ramo d'Azienda, senza alcun diritto al rimborso dei relativi oneri e spese, anche in caso di risoluzione dell'Atto Notarile di Compravendita;
 - (c) a non compiere alcun atto dispositivo del Ramo d'Azienda o dei componenti del medesimo senza il preventivo consenso dei Ca.Ma S.r.l.s..
- 1.5 Il prezzo offerto per l'acquisto del Ramo d'Azienda è pari all'importo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) ("**Prezzo**"), che sarà corrisposto come segue:
- (a) pagamento di una prima rata del Prezzo pari ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) alla Data del Closing;
 - (b) pagamento dell'importo pari ad euro 99.909,00 mediante accollo liberatorio, formalizzato ai sensi degli artt. 411 c.p.c. e 2112 c.c. in data anteriore alla Data del Closing, dei crediti maturati per ferie, permessi, R.o.l, ex festività, Tfr, dai dipendenti trasferiti sino alla data di efficacia del Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda.
 - (c) la residua parte del Prezzo sarà corrisposto in rate mensili, ciascuna di importo pari ad euro 4.642,00 (quattromilaseicentoquarantadue virgola zero zero) con scadenza il giorno 10 di ogni mese.
- 1.6 L'atto notarile di compravendita del Ramo d'Azienda con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 c.c. ("**Atto Notarile di Compravendita**") dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dall'invito che sarà formulato da Ca.Ma. S.r.l., che dovrà intervenire non oltre 3 mesi dalla data di avveramento delle Condizioni Sospensive (la "**Data di Compravendita del Ramo d'Azienda**").
- 1.7 Al momento dell'integrale pagamento del prezzo, le parti dovranno sottoscrivere, esclusivamente qualora indispensabile ai fini dell'annotamento di cancellazione del patto di riservato dominio, atto di accertamento/quietanza finale, al fine di ottenere l'annotamento nei Pubblici Registri della cancellazione della riserva di proprietà, comunque con spese a carico della parte cessionaria.
- 1.8 Nel caso di mancato puntuale adempimento di una delle obbligazioni di cui agli Articoli che precedono, ovvero dell'Articolo 3.3 (b) che segue, la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere il contratto che deriva dall'accettazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La parte che esercita il predetto diritto di risoluzione potrà, a sua discrezione, risolvere anche il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda.
- 1.9 Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione di diritto dell'Atto Notarile di Compravendita, e la decadenza dal beneficio del termine, in caso di:
- (a) mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero di più rate consecutive, che superi o superino l'ottava parte del Prezzo;
 - (b) conduzione del Ramo d'Azienda in violazione delle regole di diligenza del buon padre di famiglia.
- Qualora si verifichi una delle predette fattispecie, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito della comunicazione — a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c. — da parte del venditore al compratore dell'intenzione di valersi della presente clausola risolutiva. A seguito della risoluzione, la parte compratrice dovrà restituire il Ramo d'Azienda in buono stato di manutenzione e conservazione, con rinuncia di quest'ultima, ora per allora, a qualunque pretesa per

eventuali miglieorie apportate al Ramo d'Azienda e/o per differenze in ordine alle consistenze d'inventario a suo favore.

La parte venditrice potrà, ove fossero state già pagate delle rate di Prezzo, trattenere, a titolo di equo compenso per l'uso del Ramo d'Azienda (art. 1526 c.c.), una somma pari a quanto già incassato e imputato in conto Prezzo, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1526 c.c.. L'eventuale eccedenza potrà essere trattenuta dalla parte venditrice a titolo di penale per il mancato adempimento delle obbligazioni di compravendita, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

1.10 Nel caso di risoluzione dell'Atto Notarile di Compravendita, entro i successivi 15 giorni Re.Haus S.r.l.:

- (a) dovrà restituire il Ramo d'Azienda a Ca.Ma S.r.l.s. mediante il trasferimento dei rapporti contrattuali, dei beni e, più in generale, di tutto ciò che formerà parte del Ramo d'Azienda alla data di esercizio del diritto di risoluzione dell'Atto Notarile di Compravendita, ad eccezione dei debiti contratti da Re.Haus S.r.l. nel periodo di conduzione del Ramo d'Azienda;
- (b) dovrà tenere manlevata ed indenne Ca.Ma S.r.l.s. dalle obbligazioni contratte dalla Data di Efficacia del Ramo d'Azienda sino alla sua restituzione ("**Obbligazione di Manleva**").

ARTICOLO 2

CONDIZIONI SOSPENSIVE

2.1 L'efficacia delle Obbligazioni di Compravendita è sospensivamente condizionata all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive ("**Condizioni Sospensive**"):

- (a) perfezionamento, da parte dei Ca.Ma. S.r.l.s., di una delle soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 o co. 2 lett. b) CCII, nonché dell'accordo transattivo con l'agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 23 co. 2 bis;
- (b) pronuncia, da parte del Tribunale di Verona, del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 22, co. 1 lett. d), CCII, a trasferire il Ramo d'Azienda senza gli effetti dell'art. 2560, co. 2, c.c.

2.2 Le Condizioni Sospensive dovrà avverarsi entro 12 mesi dalla data di formulazione della presente proposta, pena la sua definitiva inefficacia.

2.3 In seguito all'avveramento delle Condizioni Sospensive, il Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda si intenderà prorogato sino alla data di perfezionamento dell'Atto Notarile di Compravendita;

ARTICOLO 3

ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA

3.1 La presente proposta resterà ferma ed irrevocabile sino al primo anniversario della data di formulazione della presente proposta, corrispondente alla data di ricezione della stessa da parte di Ca.Ma S.r.l.s. ("**Data di Validità**").

3.2 L'accettazione della presente proposta dovrà intervenire entro la Data di Validità della stessa e dovrà essere formulata per iscritto e comunicata a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: ca.ma-srl@pec.it

3.3 Per effetto dell'accettazione della presente proposta:

- (a) si intenderà perfezionato un contratto preliminare di compravendita del Ramo d'Azienda (nel senso che, a seguito dell'accettazione della presente proposta il conseguente accordo così raggiunto, ad ogni effetto, varrà quale contratto preliminare di compravendita del Ramo d'Azienda), che dovrà essere seguito, alla Data di Compravendita del Ramo d'Azienda, dal trasferimento di quest'ultimo nelle forme di Legge, regolato dai termini ora per allora convenuti nella presente proposta. Qualora sia indetta la

procedura competitiva o di ricerca del miglior offerente, la compravendita dovrà ritenersi sospensivamente condizionata – in aggiunta alle Condizioni Sospensive – anche all'aggiudicazione del Ramo d'Azienda a Re.Haus S.r.l.;

(b) l'Affittuaria, anche prima dell'avveramento delle Condizioni Sospensive qualora richiesto da Ca.Ma S.r.l.s., parteciperà all'eventuale procedura competitiva o di ricerca del miglior offerente per la cessione del Ramo d'Azienda, che sarà indetta nell'ambito della CNC.

ARTICOLO 4

MISCELLANEA

4.1 Qualunque variazione e/o modifica del Contratto sarà valida solo se redatta in forma scritta e sottoscritta da ciascuna delle Parti.

4.2 La inefficacia o invalidità di una singola pattuizione del Contratto non comporta la nullità delle altre che continuano a mantenere piena efficacia e validità.

4.3 Il Contratto e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in assenza di espresso consenso scritto delle Parti.

4.4 Nel corso dell'affitto l'Affittuaria s'impegna a destinare in favore della Concedente gli spazi e le risorse amministrative strettamente necessarie per consentire l'esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali e le attività funzionali alla gestione della Concedente.

ARTICOLO 5

COMUNICAZIONI

5.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente atto dovrà essere effettuata in lingua italiana ai seguenti indirizzi:

1. Se alla Concedente:

presso la sede legale e/o presso il domicilio digitale risultante dal Registro Imprese

2. Se all'Affittuaria:

presso la sede legale e/o presso il domicilio digitale risultante dal Registro Imprese

5.2 Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra qualsiasi variazione del proprio indirizzo con le stesse modalità indicate al precedente paragrafo 5.1.

ARTICOLO 6

LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

6.1 Il presente Contratto sarà regolato dalla legge italiana.

6.2 Ogni eventuale controversia comunque relativa al presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona.

Re.Haus S.r.l.
Il Legale Rappresentante



Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, l'autorizzazione al trasferimento del Ramo d'Azienda è soggetta alla positiva verifica, da parte del Tribunale, del rispetto del principio della competitività nella selezione del soggetto trasferitario.

La società Ca.Ma S.r.l.s. intende, pertanto, pubblicare e diffondere la proposta sopra riprodotta, affinché tutti i potenziali interessati possano formulare una proposta di acquisto del ramo d'azienda da porre in competizione con quella già acquisita da Ca.Ma S.r.l.s., così da finalizzare la cessione del Ramo d'Azienda a favore del miglior offerente.

L'importo indicato nella proposta di acquisto formulata dalla società Re.Haus dovrà considerarsi quale importo base della procedura competitiva.

Oltre al trasferimento del Ramo d'Azienda, il piano di risanamento prevede altresì la vendita da parte della Ca.Ma S.r.l.s. della partecipazione del 55% della società Re.Haus S.r.l. di cui è attualmente titolare. Come indicato nella perizia di stima allegata al presente avviso:

Il valore della Società viene pertanto determinato come segue:

- Valore economico del patrimonio netto rettificato della Società: euro 10.000
- Valore economico dell'avviamento: euro 10.000
- **Valore economico della Società: euro 20.000**

Alla luce di ciò, il valore stimato della quota di proprietà di Ca.Ma S.r.l.s. risulta essere pari ad euro 11.000,00.

La società Ca.Ma S.r.l.s. ha ricevuto da legale rappresentante della società Re.Haus S.r.l. – attuale affittuaria del Ramo d'Azienda – la proposta irrevocabile d'acquisto qui di seguito riprodotta:

Verona, 29 luglio 2026

A mani

Spettabile

RE.HAUS S.R.L.

Viale del Lavoro 47

37036 – San Martino Buon Albergo (VR)

OGGETTO: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO CONDIZIONATA

Premesso che

- A) In data 10.04.2026, la società Ca.Ma S.r.l.s., da una parte, e Re.Haus S.r.l., dall'altra, hanno stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda a rogito del notaio Gregorio Castellani in forza del quale la prima ha concesso alla seconda il godimento del ramo d'azienda avente ad oggetto *"a) il diritto di utilizzare tutti i beni mobili, gli impianti e le attrezzature elencati nel documento allegato al presente Contratto sub Allegato (a) (i "Beni"); b) i contratti commerciali / service elencati nell'Allegato (b) (i "Contratti Trasferiti"); (c) i rapporti di lavoro subordinato con i dipendenti elencati, nell'Allegato (c) (i "Dipendenti Trasferiti")"*.
- B) La società Re.Haus S.r.l. ha formulato una proposta di acquisto del suddetto Ramo d'Azienda.
- C) Il [redacted] intende formulare una proposta di acquisto delle quote societarie pari al 55% della Re.Haus attualmente di proprietà della Ca.Ma S.r.l.s ("Quote Societarie").
- D) Tale operazione è finalizzata a soddisfare nel modo più efficace i creditori di Ca.Ma e a favorire la ristrutturazione del suo indebitamento attraverso il perfezionamento di una delle soluzioni previste dall'art. 23 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che Ca.Ma S.r.l.s. si propone di perseguire, facendo accesso alla Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa ai sensi degli artt. 17 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ("CNC").

Tutto ciò premesso, [redacted]

[redacted] Re.Haus S.r.l. di proprietà della Ca.Ma S.r.l.s.

ARTICOLO 1

OBBLIGAZIONI DI COMPRAVENDITA. PREZZO. ROGITO

- 1.1 Il dichiara di impegnarsi irrevocabilmente ad acquistare le quote societarie di Re.Haus S.r.l. di proprietà di Ca.Ma S.r.l.s., la quale, a sua volta, con l'accettazione della presente proposta, si impegna a trasferire, subordinatamente all'avveramento della Condizione Sospensiva di cui *infra* e nei termini di seguito descritti.
- 1.2 La compravendita delle Quote Societarie viene convenuta con riserva di proprietà a favore di Ca.Ma S.r.l.s., ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c., per cui il sig. Badea acquisterà la proprietà delle stesse solamente con il pagamento dell'ultima rata del Prezzo.
- 1.3 Il prezzo offerto per l'acquisto delle Quote Societarie è pari all'importo di euro 50.000,00 ("**Prezzo**"), che sarà corrisposto come segue:
- (a) pagamento di un acconto di euro 20.000 alla Data del Closing;
 - (b) la residua parte del prezzo sarà corrisposta in rate semestrali, ciascuna di importo pari ad euro 7.500, a decorrere dal mese di giugno 2027 sino a dicembre 2028
- 1.4 L'atto notarile di compravendita delle Quote Societarie con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 c.c. ("**Atto Notarile di Compravendita**") dovrà aver luogo entro e non oltre 10 giorni dall'invito che sarà formulato da Ca.Ma. S.r.l., che dovrà intervenire non oltre 24 mesi dalla data di avveramento della Condizione Sospensiva (la "**Data di Compravendita delle Quote Societarie**").
- 1.5 Al momento dell'integrale pagamento del prezzo, le parti dovranno sottoscrivere, esclusivamente qualora indispensabile ai fini dell'annotamento di cancellazione del patto di riservato dominio, atto di accertamento/quietanza finale, al fine di ottenere l'annotamento nei Pubblici Registri della cancellazione della riserva di proprietà, comunque con spese a carico della parte cessionaria.
- 1.6 Nel caso di mancato puntuale adempimento di una delle obbligazioni di cui agli Articoli che precedono, ovvero dell'Articolo 3.3 (b) che segue, la parte non inadempiente avrà diritto di risolvere il contratto che deriva dall'accettazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- 1.7 Le parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto dell'Atto Notarile di Compravendita, e la decadenza dal beneficio del termine, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, ovvero di più rate consecutive, che superi o superino l'ottava parte del Prezzo.
- Qualora si verifici tale fattispecie, la risoluzione si verificherà di diritto a seguito della comunicazione — a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento — da parte del venditore al compratore dell'intenzione di valersi della presente clausola risolutiva.
- La parte venditrice potrà, ove fossero state già pagate delle rate di Prezzo, trattenere, a titolo di equo compenso, una somma pari a quanto già incassato e imputato in conto Prezzo, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1526 c.c.. L'eventuale eccedenza potrà essere trattenuta dalla parte venditrice a titolo di penale per il mancato adempimento delle obbligazioni di compravendita, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 2

CONDIZIONE SOSPENSIVA

- 2.1 L'efficacia delle Obbligazioni di Compravendita è sospensivamente condizionata all'avveramento della seguente condizione sospensiva: perfezionamento, da parte dei Ca.Ma. S.r.l.s., di una delle soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 o co. 2 lett. b) CCII, nonché dell'accordo transattivo con l'agenzia delle Entrate — Riscossione ai sensi dell'art. 23 co. 2 bis.
- 2.2 La Condizione Sospensiva dovrà avverarsi entro 12 mesi dalla data di accettazione della presente proposta, pena la sua definitiva inefficacia.

ARTICOLO 3

ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA

3.1 La presente proposta resterà ferma ed irrevocabile sino al primo anniversario della data di formulazione della presente proposta, corrispondente alla data di ricezione della stessa da parte di Ca.Ma S.r.l.s. (“Data di Validità”).

3.2 L'accettazione della presente proposta dovrà intervenire entro la Data di Validità della stessa e dovrà essere formulata per iscritto e comunicata a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: ca.ma-srl@pec.it

3.3 Per effetto dell'accettazione della presente proposta:

(a) si intenderà perfezionato un contratto preliminare di compravendita delle Quote Societarie (nel senso che, a seguito dell'accettazione della presente proposta il conseguente accordo così raggiunto, ad ogni effetto, varrà quale contratto preliminare di compravendita delle Quote Societarie), che dovrà essere seguito, alla Data di Compravendita delle Quote Societarie, dal trasferimento di quest'ultimo nelle forme di Legge, regolato dai termini ora per allora convenuti nella presente proposta. Qualora sia indetta la procedura competitiva o di ricerca del miglior offerente, la compravendita dovrà ritenersi sospensivamente condizionata – in aggiunta alla Condizione Sospensiva – anche all'aggiudicazione del Ramo d'Azienda a Re.Haus S.r.l.;

(b) , anche prima dell'avveramento della Condizione Sospensiva qualora richiesto da Ca.Ma S.r.l.s., parteciperà all'eventuale procedura competitiva o di ricerca del miglior offerente per la cessione delle Quote Societarie, che sarà indetta nell'ambito della CNC.

ARTICOLO 4

MISCELLANEA. LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE

4.1 Qualunque variazione e/o modifica della proposta sarà valida solo se redatta in forma scritta e sottoscritta da ciascuna delle Parti.

4.2 La presente proposta è regolata dalla legge italiana.

4.3 Ogni eventuale controversia comunque relativa alla presente proposta sarà di competenza esclusiva del Foro di Verona.



Si segnala che l'importo indicato nella proposta di acquisto formulata dovrà considerarsi quale importo base della procedura competitiva.

Da ultimo, il piano di risanamento prevede altresì la vendita al migliore offerente dell'Immobile di

proprietà di Ca.Ma S.r.l.s. sito nel Comune di ARZACHENA (SS), iscritto al catasto fabbricati al Foglio 17 - Particella 4235 - Subalterno 5 e 14, per un valore di perizia pari ad euro 390.000,00.

Queste ultime due vendite, diversamente dalla cessione del Ramo d'Azienda, non sono soggette all'autorizzazione da parte del Tribunale, tuttavia la società intende darne pubblicità al fine di ricercare la migliore offerta di mercato.

Gli allegati sopra richiamati, esplicativi della composizione del perimetro del Ramo d'Azienda, della stima delle quote societarie della Re.Haus e del valore dell'immobile di Arzachena (SS), ed ogni eventuale altra informazione funzionale alla formulazione di una proposta di acquisto, sono accessibili previa sottoscrizione di un impegno alla riservatezza.

Tutto ciò premesso, **Ca.Ma S.r.l.s. invita i terzi a formulare manifestazioni di interesse per l'acquisto del Ramo d'Azienda sopra indicato, del 55% delle quote sociali della Re.Haus S.r.l. e dell'immobile sito nel Comune di ARZACHENA (SS), iscritto al catasto fabbricati al Foglio 17 - Particella 4235 - Subalterno 5 e 14, fissando quale termine per la presentazione delle stesse il giorno 31 ottobre 2026.**

La manifestazione di interesse può essere comunicata anche solo nei confronti di uno dei cespiti sopra riportati.

Per manifestare il proprio interessamento relativamente al Ramo d'Azienda e all'immobile di Arzachena, potrà essere inviata una comunicazione a Ca.Ma S.r.l.s. al seguente indirizzo p.e.c.: ca.ma-srl@pec.it e all'Esperto, dott.ssa Roberta Osti, al seguente indirizzo p.e.c.: roberta@pec.osti.ro.it

Per manifestare il proprio interessamento relativamente alle quote societarie di Re.Haus S.r.l. potrà essere inviata una comunicazione a Re.Haus S.r.l. al seguente indirizzo p.e.c.: rehaus.srl@pec.it e all'Esperto, dott.ssa Roberta Osti, al seguente indirizzo p.e.c.: roberta@pec.osti.ro.it.

Si precisa, infine, che l'avviso non costituisce offerta al pubblico né impegno a contrarre, con riserva di non dare corso alla procedura.